	Comune di Rho	Numero 343	Data 10/12/2015

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: **CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO 'HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE'.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **dieci** del mese di **Dicembre**, alle ore **16.00**, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
Pietro Romano	Sindaco	SI
Alessia Bosani	Vice Sindaco	SI
Andrea Orlandi	Assessore	SI
Maria Vergani	Assessore	SI
Giuseppe Scarfone	Assessore	SI
Gianluigi Forloni	Assessore	SI
Saverio Viscomi	Assessore	SI
Luigi Negrini	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.

Il Sig. Pietro Romano, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 343 DEL 10/12/2015

CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO HOUSING SOCIALE RHODENSE L'ABITARE IN RETE.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi socio-assistenziali e sanitari, sig. Luigi Negrini:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28/02/2012 avente ad oggetto: "Esclusione dall'applicazione della normativa dell'Erp di alcuni alloggi di proprietà comunale – avvio progettazione di housing sociale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2013 con la quale l'Amministrazione:
  - ✓ approvava la candidatura al bando della Fondazione Cariplo "Diffondere e potenziare l'abitare sociale temporaneo" del progetto d'ambito rivolto a soggetti in condizioni di disagio abitativo denominato "Housing sociale rhodense – l'abitare in rete" con Ente capofila l'Azienda Speciale Consortile dei Comuni del Rhodense SER.CO.P.;
  - ✓ stabiliva, quale contributo al progetto, la concessione di n. 2 alloggi siti in Rho in Via Metastasio 8;

Vista:
- la comunicazione inviata all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P del 13/09/2013 in cui la Fondazione Cariplo deliberava di approvare il progetto presentato stabilendo la quota complessiva di finanziamento a favore del Comune di Rho per un importo pari a € 380.000,00=;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18/02/2014 avente ad oggetto: "Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di risanamento e recupero edilizio di numero 2 alloggi comunali di via Metastasio n°8;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/04/2014 con cui veniva approvato il vincolo dei suddetti alloggi alle azioni di housing sociale per almeno 15 anni dalla data di approvazione del progetto, in forza del contributo ottenuto per le ristrutturazioni necessarie;

Richiamato il programma amministrativo" Riattivare la Città", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2011, in cui al punto 4.2 "Politiche per l'abitare", si prevedono "interventi di Housing Sociale … in grado di soddisfare le esigenze abitative di persone disagiate";

Considerato che i lavori di risanamento e recupero edilizio dei due alloggi di cui alle deliberazioni precedentemente richiamate sono stati ultimati e che successivamente si è proceduto all'acquisto di arredi, mobili, elettrodomestici ed altri materiali accessori affinché venissero messi a disposizione per l'attivazione delle previste azioni di housing sociale;

Rilevato che:
- l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. è il soggetto gestore per conto del Comune dei servizi di housing, possedendo competenze tipiche e specifiche nelle aree di intervento dei minori e dell'inclusione sociale;
- per dar luogo all'attuazione delle fasi successive risulta opportuno procedere all'attribuzione formale degli appartamenti di cui all'oggetto all'Azienda Speciale Consortile Sercop;
- a tale scopo è stata elaborato lo schema di accordo di collaborazione (Allegato A) ai sensi dell'art. 15.1 della Legge n. 241/1990 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che i contenuti fondamentali di tale accordo sono i seguenti:

1. concessione dei due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8 così come sotto precisamente individuati:
   - Appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 12 – Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina;
   - Appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 15 – Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina;
2. uso di tali alloggi finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete", con possibilità di sub-concedere lo spazio ai soggetti attuatori partner del progetto, attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e/o convenzioni, per la gestione degli alloggi sudetti e delle relative progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio abitativo temporaneo;
3. Durata dell'assegnazione: pari alla durata del progetto "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete" – scadenza 31.12.2016. In caso di proroga dei termini di chiusura del progetto la scadenza potrà essere automaticamente prorogata sino alla nuova data approvata dalla Fondazione Cariplo;
4. Uso gratuito;
5. Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale:
   a. Manutenzione straordinaria relativa ai due alloggi così come sopra identificati;
   b. Pagamento costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo effettuati, previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo in carico al comune secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma;
6. Oneri a carico di SER.CO.P:
   a. Procedere alla concessione degli alloggi a soggetti terzi incaricati delle azioni di supporto e sostegno all'autonomia abitativa previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi:
      - utilizzo dei contratti di servizio per l'affidamento degli alloggi, a garanzia della temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
      - selezionare dei soggetti destinatari degli alloggi attraverso le procedure previste dal progetto e in accordo con i Servizi Sociali Comunali;
      - obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, attraverso nota e allegato progetto di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare individuato;
   b. Manutenzione ordinaria;
   c. Verifica buon andamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;
   d. Pulizie;
   e. Utenze domestiche, acqua, riscaldamento e energia elettrica;
   f. Utenze telefoniche e/o internet;
   g. Eventuali ulteriori costi per l'adeguamento e la sistemazione degli spazi abitativi laddove ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;

Ritenuto pertanto di procedere a dar luogo alle fasi successive relative all'attuazione del progetto denominato "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete", progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e riferito al Bando Housing Sociale;

Dato atto che, ai sensi del'art.1.2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Il Comune di Rho e l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. sono pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/07/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 e il D.U.P. ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 4/08/2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2015/2017;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spese;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi alla Persona e dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di concedere in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., con sede a Rho in via Dei Cornaggia, 22 – Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8, così come sotto precisamente individuati:
- Appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 12 – Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina (All. A);
- Appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 15 – Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina (All. B);

allo scopo di utilizzarli esclusivamente per la realizzazione del progetto "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete" e per le future azioni di housing sociale a favore di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo;

2. Di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P a sub-concedere i due appartamenti a soggetti attuatori partner del progetto, secondo le modalità nel preambolo e nell'accordo di collaborazione meglio precisate, ai fini della gestione degli alloggi suddetti e delle relative progettazioni di housing sociale;

3. Di stabilire la durata della concessione in uso dei due appartamenti in questione sino al 31.12.2016 prevedendo, in caso di proroga dei termini di chiusura del progetto che la scadenza possa essere automaticamente prorogata sino alla nuova data approvata dalla Fondazione Cariplo;

4. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione (All. C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. Di demandare al Direttore Area Servizi alla Persona il compito di dar luogo a tutti gli adempimenti conseguenti;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza all'Ufficio Catasto e Patrimonio.

****

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di stipulare con la massima tempestività l'Accordo in oggetto e procedere all'avvio delle azioni previste;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri

Comune di Rho

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 704**

Ufficio Proponente: **Unità Operativa Adulti e Famiglia**

Oggetto: **CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO "HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE".**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Unità Operativa Adulti e Famiglia)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/12/2015

Il Responsabile di Settore

Marco Dallatomasina

Visto contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Pietro Romano

IL Segretario Generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Pietro Romano;1;3678079
Matteo Bottari;2;736458

Copia Originale

CITTA' DI RHO

Provincia di Milano

AREA 2

Ufficio: Unità Operativa Adulti e Famiglia

DETERMINAZIONE

N. 521 del 22/12/2015

Oggetto: **ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI RHO E L'ASC SER.CO.P. PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO HOUSING SOCIALE RHODENSE L'ABITARE IN RETE. ATTI CONSEGUENTI.**

Documento con apposta Firma Digitale ai sensi dell'Art. 6 D.Lgs. N. 10 del 15/02/2002

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI RHO E L'ASC SER.CO.P. PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO HOUSING SOCIALE RHODENSE L'ABITARE IN RETE. ATTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 10.12.2015 con cui veniva approvato lo schema dell'accordo di collaborazione tra Comune di Rho e l'ASC SER.CO.P. per la concessione in uso gratuito di due alloggi di proprietà comunale in Via Metastasio 8, destinati al progetto "Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete";

Premesso che con l'approvazione di tale accordo la Giunta Comunale ha deliberato in particolare:

1. di procedere a dar luogo alle fasi successive relative all'attuazione del progetto del "Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete", progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e riferito al bando Housing Sociale;
2. di concedere in uso gratuito i due alloggi di cui all'oggetto per la realizzazione del progetto summenzionato con possibilità di sub-concedere lo spazio ai soggetti attuatori partner del progetto medesimo, attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e/o convenzioni, per la gestione degli alloggi sudetti e delle relative progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio abitativo temporaneo;
3. di stabilire la durata della concessione in uso dei due appartamenti sino al 31.12.2016;
4. di prevedere che in caso di proroga dei termini di chiusura del progetto la scadenza potrà essere automaticamente prorogata sino alla nuova data approvata dalla Fondazione Cariplo
5. di approvare lo schema di accordo di collaborazione e relativi allegati;

Atteso che, nel medesimo provvedimento deliberativo, veniva dato atto che, con successiva determinazione dirigenziale, il Direttore Area Servizi alla Persona avrebbe provveduto a stipulare il relativo accordo di collaborazione secondo lo schema approvato con la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 343 del 10.12.2015;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione (Allegato 1) sulla base dello schema deliberato dalla Giunta Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamato il programma amministrativo" Riattivare la Città", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2011, in cui al punto 4.2 "Politiche per l'abitare", si prevedono "interventi di Housing Sociale … in grado di soddisfare le esigenze abitative di persone disagiate";

Richiamato l'art. 15.1 della Legge 241/1990 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D. Lgs 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/07/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 e il D.U.P. ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 4/08/2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2015/2017;

Visti gli articoli 107, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare attuazione agli obiettivi contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 10.12.2015, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Comune di Rho e l'ASC SER.CO.P. per la concessione in uso gratuito di due alloggi di proprietà comunale in Via Metastasio 8, destinati al progetto "Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete";

2. Di concedere in uso gratuito all'ASC SER.CO.P., con sede legale in Via Dei Cornaggia 22 – Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, i due alloggi predetti così come sotto precisamente individuati:
   - Appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 12 – Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina (Allegato 2);
   - Appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 15 – Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina (Allegato 3);

   per la realizzazione del progetto"Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete", con possibilità di sub-concedere lo spazio ai soggetti attuatori partner del progetto medesimo, attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e/o convenzioni, per la gestione degli alloggi sudetti e delle relative progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio abitativo temporaneo;

3. Di stabilire la durata della concessione in uso dei due appartamenti sino al 31.12.2016, prevedendo che in caso di proroga dei termini di chiusura del progetto la scadenza potrà essere automaticamente prorogata sino alla nuova data approvata dalla Fondazione Cariplo;

4. Di approvare l'Accordo di collaborazione (Allegato 1) sulla base dello schema deliberato dalla Giunta Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra il Comune di Rho e l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P.;

6. Di stabilire che l'Accordo di Collaborazione verrà redatto in forma di scrittura privata non autenticata, registrato solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni intervenute;

7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

9. Di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Rovescala Luciano.

10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 relativamente al procedimento in oggetto le informazioni da produrre sono le seguenti:

CONTENUTO	Concessione in uso gratuito di due appartamenti di proprietà comunale per l'attuazione del progetto "Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete" finalizzato all'attivazione di progetti di Housing sociale

	a favore di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo.
OGGETTO	Accordo di collaborazione tra Comune di Rho e l'A.S.C. SER.CO.P. concessione in uso gratuito di due alloggi di proprietà comunale in Via Metastasio 8, destinati al progetto "Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete";
SPESA COMPLESSIVA PREVISTA	€ 0,00=
SOGGETTO	Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., con sede in Rho (MI) in via Dei Cornaggia, 22.
P.IVA	05728560961
ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO	- Progetto "Housing Sociale Rhodense – L'Abitare in Rete"; - Schema di accordo di collaborazione;
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Art. 15.1 della Legge 241/1990
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dott. Luciano Rovescala
DIRETTORE AREA 2	Dott. Marco Dallatomasina

IL DIRETTORE AREA 2
SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Dallatomasina

COMUNE DI RHO
Milano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Marco Dallatomasina;1;476017

PROGETTO "ABITARE IN RETE" - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE

In data _____

TRA

La Cordata s.c.s., con sede legale in via Burigozzo, 3 – 20123 Milano e sede amministrativa in via Zumbini, 6 - 20143 Milano – P.IVA e C. F.: 09906020152, rappresentata dalla Legale Rappresentante Silvia Bartellini

E

Sercop a. s. c. con sede legale in Rho, Via Cornaggia n. 33, C.F. e P.IVA 05728560961, rappresentata da Primo Mauri, nato a Pregnana Milanese il 12.10.1949, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale agisce ai sensi dell'art. 33 dello Statuto aziendale

VISTI:

- l'articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;
- l'articolo 5, comma 2 della medesima legge, che, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, prevede che gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.3.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328", che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorisce forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
- l'art. 13, comma 1, della legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che - oltre a ribadire che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali – stabilisce che essi programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3 (tra cui anche il terzo settore) e alla lett. b) prevede che i comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali;

RICHIAMATI:

- il progetto finanziato da Fondazione Cariplo "housing sociale rhodense – L'Abitare in rete"

- la deliberazione di G.C. n. 343 del 10/12/2015 del Comune di Rho "CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO "HOUSING SOCIALE RHODENSE – L'ABITARE IN RETE";
- la determinazione dirigenziale n. 521 del 22/12/2015 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI RHO E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO "HOUSING SOCIALE RHODENSE – L'ABITARE IN RETE. ATTI CONSEGUENTI";
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Sercop N. ___ del ___ "PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AL PROGETTO "HOUSING SOCIALE RHODENSE – L'ABITARE IN RETE".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CAPO I
OGGETTO E DURATA

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione regola l'affidamento della gestione degli appartamenti compresi nel progetto di Housing Sociale "l'Abitare in rete", già indicati nelle delibere citate in premessa;
2. Le principali azioni previste dal progetto di housing sociale e politiche abitative si possono sintetizzare come segue, come indicato nel progetto
   a) Presa in carico di cittadini di Rho che presentino situazioni di disagio abitativo ed elaborazione di progetti individualizzati volti al superamento del disagio stesso.
   b) Gestione del patrimonio immobiliare messo a disposizione da Sercop per la realizzazione dei progetti di cui al punto a)

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione avrà validità sino al 31.12.2016, prevedendo che in caso di proroga dei termini di chiusura del progetto la scadenza potrà essere prorogata sino alla nuova data approvata dalla Fondazione Cariplo.

CAPO II
OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Art. 3 – Condizioni da rispettare nell'attuazione del progetto di Housing sociale e politiche abitative

a) La Coop. Cordata si impegna a gestire gli appartamenti secondo le finalità, gli obiettivi, la metodologia, i tempi e quanto altro previsto nel progetto e in particolare:
   I. assegna gli alloggi affidati in gestione esclusivamente attraverso contratti di servizio, così da garantire la temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;

II. seleziona i soggetti destinatari degli alloggi in accordo con Sercop ed i Servizi Sociali, e applicando le linee guida e i requisiti stabiliti nel progetto;
III. trasmette a Sercop comunicazione per ogni nuova assegnazione di alloggi nell'ambito del progetto di housing sociale, allegando il progetto educativo di accompagnamento sociale elaborato per il nucleo familiare selezionato;
IV. garantisce l'accompagnamento sociale di tutti i casi presi in carico, nel rispetto dei limiti massimi di durata dei progetti individualizzati, che non possono essere superiori a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dal progetto;
V. si impegna ad estendere la rete dei soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti nel progetto, anche attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni, da trasmettersi per conoscenza al competente ufficio comunale;
VI. si assume la responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti.

b) Sercop garantisce:
i. la presenza di un proprio referente nello staff di progetto;
ii. la propria collaborazione per l'elaborazione dei progetti di accompagnamento sociale;

Art. 4 - Personale

1. La Coop. Cordata garantisce personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto.
2. La Coop. Cordata è tenuta a:
- limitare, quanto possibile, il turn over del personale;
- individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della Cooperativa;
- sostituire l'operatore non ritenuto idoneo a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate, informandone il Comune;
- garantire la sostituzione dei propri operatori, in caso di assenze prolungate superiori alle sei settimane;

Art. 5 - Obblighi assicurativi e previdenziali

1. La Coop. Cordata deve osservare, nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.
2. La Coop. Cordata, su richiesta di Sercop, certifica che il proprio personale è in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, documentando altresì il numero di iscrizione di ogni operatore presso gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, compresi gli infortuni sul lavoro ed in itinere, documentando ogni altro obbligo previsto per Legge.
3. La Coop. Cordata si impegna a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possano derivare agli utenti, al proprio personale o che questi dovessero causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale o di terzi, esonerando Sercop da ogni responsabilità al riguardo. I massimali assicurativi non costituiscono limitazioni nelle responsabilità della Coop. Cordata né nei confronti dei danneggiati né nei confronti di Sercop.

CAPO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 6 - Patrimonio assegnato in gestione

1. Sercop mette a disposizione gli appartamenti individuati nelle delibere citate in premessa.
2. Gli ulteriori beni immobili e mobili che il Sercop intenderà destinare all'housing sociale e alle politiche abitative, che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità della convenzione, potranno essere consegnati alla Coop. Cordata previa revisione della presente convenzione.

Art. 7 – Corrispettivi

1. I corrispettivi per l'attivazione di progetti di housing negli alloggi affidati in gestione è definito dall'allegato prospetto rette fino all'entrata in vigore degli accordi locali (L.431/1998).

Art. 8 – Spese per investimenti o manutenzioni straordinarie

1. L'onere per le spese di manutenzione straordinaria o di investimento relativo ai beni affidati in gestione è a carico del Comune di Rho, proprietario degli alloggi.
2. L'onere per le spese di manutenzione ordinaria sono a carico della Cooperativa.
3. L'acquisto degli arredi e delle attrezzature degli alloggi affidati in gestione è a carico del Comune di Rho.

Art. 9 – Compartecipazione dei cittadini nelle spese di progetto

1. L'eventuale compartecipazione dei cittadini nelle spese del progetto di housing sarà definita per ciascun caso all'interno del progetto individuale predisposto dagli operatori di Sercop e Cooperativa. La quota sarà riscossa dalla Cooperativa e determinerà l'abbattimento dell'onere della retta a carico di Sercop.

CAPO IV
GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 - Verifiche e integrazioni

1. Le parti concordano che annualmente, o comunque tutte le volte subentrino fatti nuovi e rilevanti, verrà fatta una verifica del progetto dal punto di vista gestionale ed economico, di cui si darà atto in un verbale sottoscritto dalle parti.
2. Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa, attraverso la stipulazione di accordi separati.

Art. 11 – Divieto di cessione e sub-appalto

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a Sercop.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con Sercop. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni

o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato da Sercop, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 12 - Inadempienze e penali

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione si applicano le seguenti penali, previa contestazione ed eventuale presentazione delle controdeduzioni da parte di Sercop entro sette giorni dalla ricezione della contestazione:

I. Per gravi difformità nella realizzazione del progetto: € 500,00.
II. Per inadempienza delle scadenze temporali fissate nella convenzione o nel progetto € 250,00.
III. Per ingiustificata non ammissione di soggetti ai servizi previsti dal progetto € 150,00.

Art. 14 - Risoluzione della convenzione

1. Sercop può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, previa contestazione scritta degli addebiti e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da presentarsi entro 5 giorni lavorativi, per inadempienza agli obblighi stabiliti al precedente art. 13, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte della Coop. Cordata di indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
c) grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio comunale;
d) applicazione di tariffe superiori da quelle stabilite;
e) dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale-finanziario.

2. Resta comunque salvo il diritto di Sercop di agire per il risarcimento dei danni.
3. Dalla comunicazione della risoluzione Sercop rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altro soggetto informandone la Coop. Cordata.
4. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 15 – Tutela dei dati

1. È fatto obbligo alla Coop. Cordata di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. 196/2003 e s.m.i.
2. Sercop conserva i dati raccolti funzionali alla stipulazione e attuazione della presente convenzione e alla regolazione dei rapporti tra le parti per tutta la sua durata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Considerati l'interesse pubblico dell'intervento e la necessità di dare ampia informazione ai cittadini, la Coop. Cordata autorizza espressamente la diffusione a mezzo stampa, attraverso materiali di comunicazione o altre forme analoghe, della propria ragione sociale e di tutte quelle notizie che possano essere utili alla conoscenza e all'accesso ai servizi, quali recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica dei propri referenti.
4. La Coop. Cordata autorizza, inoltre, la trasmissione dei medesimi dati a soggetti, pubblici o privati, che possano essere interessati a partecipare a vario titolo al progetto o ad usufruirne dei servizi.

5. Le modalità, anche informatizzate, di trattamento e la tipologia di dati diffusi o trasmessi non eccederanno in ogni caso la specifica finalità perseguita.
6. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento o in procedimenti collegati;
- i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- la generalità dei cittadini, nei limiti del comma 2;
- i soggetti di cui al comma 4;
7. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 16 - Foro competente

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Art. 18 - Oneri fiscali

1. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Allegati
1. Progetto "L'Abitare in rete"
2. Prospetto rette

Letto confermato e sottoscritto

Per La Cordata Società Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante
Silvia Bartellini

Per Sercop a. s. c.